

TI_GERICHTE 38.2013.77 vom 13. November 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-11-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2013.77_d20121113

FR: TI_GERICHTE 38.2013.77 du 13 novembre 2012

IT: TI_GERICHTE 38.2013.77 del 13 novembre 2012

Regeste

Conferm. dec. di rest. per ID percepiti a torto periodo 4.1.2010-30.6.2010, in cui ass. ha conseguito un guadagno intermedio quale consulente assicurativo, nonostante abbia incassato le provvigioni accumulate in questo periodo solo dopo il primo mese in cui ha lavorato a tempo pieno (27.7.2013)

Erwägungen

E. 3

LADI, il cui tenore non è stato modificato a far tempo dal 1° aprile 2011, è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione. Il guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2005.52 dell'8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.). In una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg. e in DTF 120 V 233 seg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che tutte le forme di attività dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI (cfr. consid. 2.5.). In tale contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di lavoro la nostra Massima Istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI. Pertanto, secondo il TFA, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994 ALV Nr. 20 p. 46-47). In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo è inferiore all'indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza secondo l'art. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti. Sul tema cfr. pure STFA C 287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio 2005. 2.4. A proposito del diritto a beneficiare dell'indennità di disoccupazione per gli assicurati che svolgono una formazione, in una decisione pubblicata in DLA 2001 N. 29 pag. 230 la nostra Massima Istanza si è confermata nella propria giurisprudenza pubblicata in DTF 122

V 265 e DLA 1990 N. 22 pag. 139 e ha ribadito che un assicurato che frequenta un corso che non soddisfa le condizioni previste all'articolo 59 segg. LADI ha comunque diritto all'indennità di disoccupazione se adempie i presupposti del diritto secondo l'art. 8 LADI. In particolare egli deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed essere disposto ad interrompere senza indugio il corso che ha finanziato personalmente se si presenta un'opportunità d'impiego. In caso contrario, egli non può essere considerato disponibile sul mercato del lavoro, per cui l'idoneità al collocamento deve essere negata. Al riguardo cfr. pure STFA C 132/04 dell'11 ottobre 2004 e STFA C 122/04 del 17 novembre 2004. In una sentenza C 126/05 del 10 ottobre 2005 l'Alta Corte ha confermato il giudizio con cui questo Tribunale aveva tutelato l'operato dell'amministrazione che aveva ritenuto un assicurato inidoneo al collocamento dal settembre 2003 per avere intrapreso a partire dal 1° settembre 2003 una formazione di tecnico in radiologia a tempo pieno che gli impediva di garantire la sufficiente disponibilità sul mercato del lavoro. Contestualmente la nostra Massima Istanza ha ribadito che: " 1. Secondo giurisprudenza, un assicurato che, come nel caso di specie (si veda a tal proposito il verbale di chiarimento 21 novembre 2003, dal quale emerge come l'assicurato, peraltro titolare di un attestato federale di capacità quale impiegato di commercio, e il suo rappresentante legale, dopo essere stati informati dalla consulente del personale dell'Ufficio regionale di collocamento [URC] di L._____, abbiano espressamente rinunciato a compilare la documentazione necessaria per ricevere un assegno di formazione e quindi per ottenere una relativa decisione formale), durante la propria disoccupazione, frequenta un corso senza che si realizzino le condizioni di cui agli art. 59 segg. LADI, conserva il diritto alle indennità di disoccupazione solo nella misura in cui adempie i presupposti di cui all'art. 8 LADI. In particolare egli deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed essere disposto a interrompere senza indugio il corso che ha finanziato personalmente se si presenta un'opportunità d'impiego. In caso contrario, egli non può essere considerato disponibile sul mercato del lavoro e l'idoneità al collocamento deve essergli negata (DTF 122 V 265 ; DLA 2001 pag. 230, 1990 no. 22 pag. 139). Ai fini di tale valutazione occorre esaminare l'aspetto oggettivo e soggettivo dell'idoneità al collocamento (SVR 1997 ALV no. 87 pag. 265). Con riferimento all'aspetto oggettivo, va rilevato che la frequentazione di un corso a tempo pieno esclude di principio l'accettazione di un'attività lucrativa. L'idoneità al collocamento può pertanto essere unicamente ammessa se risulta chiaramente che l'assicurato è oggettivamente disposto e in grado di interrompere in qualsiasi momento il corso per intraprendere un'attività lucrativa. Le semplici allegazioni dell'assicurato non sono sufficienti. Per contro, occorre richiedere una conferma facilmente verificabile della direzione della scuola nella quale si accenni pure alle eventuali conseguenze finanziarie legate a un'interruzione del corso. Dal profilo soggettivo, deve risultare che l'assicurato ha proseguito le sue ricerche di lavoro in maniera qualitativamente e quantitativamente corretta. Le esigenze in tema di disponibilità e di flessibilità sono maggiormente accresciute laddove si tratta di esaminare la situazione di un assicurato che segue un corso di propria iniziativa e a proprie spese (DTF 122 V 266 consid. 4).(…) " Con giudizio 8C_126/2014 dell'8 luglio 2014 consid. 3.2., già citato sopra, la nostra Massima istanza ha ricordato, da un lato, che la disponibilità di un assicurato ad abbandonare un corso per assumere un'attività lavorativa deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi. Dall'altro, che le dichiarazioni di volontà dell'assicurato di per sé non sono sufficienti a dimostrare la sua disponibilità in tal senso e che quest'ultima, nonché la sua flessibilità vanno esaminate sulla scorta di esigenze più severe. In proposito cfr. pure STF 8C_246/2014 del 24 giugno 2014 consid. 2. 2.5. Nella presente evenienza dalla

documentazione agli atti emerge che l'assicurato è stato alle dipendenze della _____ quale collaboratore del servizio esterno dal 1° marzo 2007 al 31 maggio 2008 (cfr. doc. 135). Il rapporto d'impiego è stato, infatti, disdetto dall'istituto assicurativo il 7 dicembre 2007 con decorrenza dal 29 febbraio 2008. A causa di un infortunio non professionale avvenuto in data 29 febbraio 2008 la fine del contratto di lavoro è stata poi posticipata al 31 maggio 2008 (cfr. doc. 135; 349). Durante il termine di disdetta l'assicurato era impedito nel lavoro al 100% a causa di malattia (cfr. doc. 449). Con certificato medico del 22 aprile 2009 il dott. med. _____, specialista FMH in medicina generale, ha dichiarato che RI 1 a partire dal 28 febbraio 2008 era in cura presso il suo studio medico e che era inabile al lavoro nella massima misura fino al 29 febbraio 2009 (cfr. doc. 334). Il dott. med. _____, specialista FMH in psichiatria e in psicoterapia, nel certificato medico del 30 marzo 2009, ha confermato che a partire dal 4 settembre 2009 l'assicurato era in cura presso il suo studio medico specialistico e che a far tempo dal 1 marzo 2009 era tornato abile al lavoro al 100% (cfr. doc. 336). L'insorgente, allo scadere del periodo di malattia, si è annunciato per il collocamento presso l'URC di _____ (cfr. doc. 390), il quale ha confermato la registrazione della persona alla ricerca d'impiego a partire dal 1° marzo 2009 (cfr. doc. 393). A seguito dell'assunzione presso l'agenzia _____ in qualità di consulente finanziario a tempo pieno a partire dal 1° luglio 2010 (cfr. doc. 54), con effetto dal 30 giugno 2010 l'iscrizione in disoccupazione dell'assicurato è stata annullata (cfr. doc. 63). Il 28 giugno 2011 RI 1 ha disdetto il suo contratto di agenzia che lo legava alla _____ con effetto al 31 luglio 2011 (cfr. doc. 96). Durante il mese di maggio 2012 il ricorrente si è nuovamente annunciato per il collocamento presso la Cassa di disoccupazione _____. Quest'ultima, con scritto del 15 maggio 2012, ha invitato l'ex datore di lavoro del richiedente, la _____ a trasmettergli il modulo "Attestato del datore di lavoro", unitamente alle copie degli ultimi 12 conteggi di stipendio (cfr. doc. 100). Nel corso del mese di maggio del 2012 la Cassa, su segnalazione della Segreteria di Stato dell'Economia, ha riscontrato delle incoerenze tra le indennità di disoccupazione pagate all'assicurato e lo stipendio che egli ha ricevuto da parte della _____ durante l'anno 2010. Infatti, la parte resistente, visionando l'estratto del conto individuale AVS dell'insorgente, è venuta a conoscenza del fatto che nel periodo di disoccupazione 4 gennaio - 30 giugno 2010 il ricorrente aveva percepito dei redditi da attività lavorativa esercitata presso la _____ (cfr. doc. 83-89). La Cassa ha quindi chiesto alla _____ di fornirle precise indicazioni riguardo al periodo in cui RI 1 ha lavorato presso di lei nell'anno 2010 (cfr. doc. 83). Nel prosieguo degli accertamenti del caso, la Cassa ha preso conoscenza del formulario "Attestato del datore di lavoro" compilato dalla _____, dal quale si evince che RI 1 aveva lavorato alle dipendenze di detta società già a partire dal 4 gennaio 2010 (cfr. doc. 93). La Cassa ha inoltre rilevato dagli estratti delle provvigioni pagate dalla _____ nel 2010, che l'ex datore di lavoro ha corrisposto delle provvigioni a RI 1 anche nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2010, periodo in cui egli era regolarmente iscritto in disoccupazione (cfr. doc. 98). La Cassa - che credeva che durante quel periodo RI 1 fosse impegnato presso l'_____ unicamente per seguire un periodo di formazione pre-professionale -, con scritto 23 luglio 2012 ha invitato l'ex datore di lavoro ad informarla sulla durata, lo svolgimento e gli orari della formazione seguita dall'assicurato durante il primo semestre del 2010 e di precisare per quali periodi esatti sono stati versati gli stipendi di marzo 2010 (fr. 119.45), aprile 2010 (fr. 3'622.15), maggio 2010 (fr. 78.45) e giugno 2010 (fr. 5'308.75) e se si trattava di provvigioni o altro (cfr. doc. 76). La _____ ha risposto alla richiesta della Cassa del 23 luglio 2012 con

messaggio di posta elettronica del 3 agosto 2012 (cfr. doc. 20). In tale scritto l'ex datore di lavoro dell'insorgente ha spiegato che: " gli agenti cominciano a tempo parziale e tutto (recte: tutte) le provvigioni di questo periodo vengono pagate nel primo mese che l'agente è a tempo pieno." La _____ ha poi riferito che "Il signor RI 1 ha ricevuto il primo pagamento di CHF 19'000.- il 28.07.2010." (cfr. doc. 20). Preso atto di tali informazioni, la resistente, con missiva del 31 ottobre 2012, ha interpellato RI 1 comunicandogli quanto segue: " (...) Fino a giugno 2010 ha percepito delle indennità di disoccupazione al 100%. A maggio 2012 abbiamo ricevuto una comunicazione di un versamento all'AVS da parte di _____ durante il periodo di disoccupazione, gennaio 2010 – giugno 2010. Dopo ulteriori informazioni presso il datore di lavoro lo stesso comunica che in parte si trattava di formazione abbinata a lavoro presso dei clienti. Per permetterci l'evasione della pratica, la invitiamo pertanto a comunicarci per iscritto entro una settimana i motivi dettagliati per i quali non ha dichiarato tempestivamente la sua attività da gennaio a giugno 2010 sui fogli di autocertificazione. (...)" (cfr. doc. 75). Non avendo ricevuto alcun riscontro entro il termine impartito, il 13 novembre 2012 la Cassa ha emanato una decisione di restituzione dal seguente contenuto: "(...) la Cassa CO 1 le ha versato le indennità giornaliere di disoccupazione durante l'anno 2010. Da un controllo effettuato dalla Segreteria di Stato e dell'Economia (SECO) di Berna è emerso che ha lavorato nei seguenti periodi : - Gennaio 2010 – giugno 2010 – _____ Dopo aver effettuato ulteriori accertamenti ed averle richiesto le motivazioni di tali omissioni, ad oggi non ha mai fornito alla Cassa una risposta al nostro scritto raccomandato del 31.10.2012. _____ è un datore di lavoro che paga dei salari basati su provvigioni. La Cassa deve quindi calcolare un minimo di Fr. 3'360.-- mensili per ogni mese lavorato/periodo di formazione. In considerazione di quanto sopra, abbiamo provveduto a ricalcolare il suo diritto alle indennità di disoccupazione. L'importo di Fr. 21'256.-- non le era dovuto e deve pertanto essere chiesto in restituzione. Voglia ritornarci l'importo di Fr. 21'256.-- tramite l'allegata polizza di versamento informandola che è possibile chiedere una dilazione del pagamento dell'importo richiesto in restituzione. (...)" (cfr. doc. 65). RI 1 tramite scritto del 14 novembre 2012 ha interposto formale opposizione alla predetta decisione, sostenendo che ha iniziato la sua attività lavorativa presso la _____ soltanto a partire dal 1° luglio 2010, che prima dell'assunzione ha dovuto seguire una formazione "irregolare" che consisteva nell'accompagnare il suo superiore, il signor _____ nella sua attività e che durante quel periodo non ha mai percepito nessuna provvigione da parte della _____ (cfr. doc. 51). Nel corso della procedura di opposizione, l'amministrazione ha eseguito ulteriori accertamenti sia presso l'ex datore di lavoro, che presso il diretto interessato (cfr. doc. 42; 33). Dalle indagini effettuate presso la _____ (già _____) è emerso che gli agenti sono di norma assunti come professionisti indipendenti che organizzano liberamente e autonomamente la loro attività e i loro orari di lavoro. L'ex datore di lavoro ha poi confermato di non avere nessun controllo sugli orari di lavoro adottati dagli agenti e che non sia possibile determinare quanto tempo impieghi un collaboratore per lo studio durante il periodo di formazione obbligatoria (cfr. doc. 35). Inoltre, l'ex datore di lavoro ha confermato che RI 1 durante la sua formazione obbligatoria svolgeva anche un'attività lavorativa e che l'importo di fr. 19'000 versato al ricorrente il 28 luglio 2010 era inerente alle prestazioni da lui svolte durante il periodo tra il 4 gennaio e il 27 luglio 2010 (cfr. doc. 35). L'amministrazione ha quindi trasmesso la risposta della _____ (già _____) all'insorgente, dandogli facoltà di presentare le sue osservazioni (cfr. doc. 33). Con scritto del 21 febbraio 2013 (cfr. doc. 32) RI 1 ha ribadito la sua posizione, ovvero, di essere stato assunto dalla _____

soltanto a partire dal mese di luglio 2010 e di aver percepito le provvigioni soltanto a partire dalla sua assunzione. Il ricorrente ha poi sostenuto che prima di quella data, era attivo presso la _____ soltanto per svolgere un periodo di formazione che consisteva nel “seguire-accompagnare” il suo superiore _____ presso i clienti, al fine di essere valutato sulle sue capacità (cfr. doc. 32). Oltre a ciò, l’assicurato ha dichiarato che sono stati i responsabili stessi della _____ a consigliargli di non modificare il suo statuto di persona in cerca d’impiego durante quel periodo, posto che la sua assunzione non era certa e che durante il periodo di formazione “irregolare” non avrebbe comunque percepito nessun salario né provvigione. Il ricorrente ha aggiunto poi che i conteggi delle provvigioni della _____ relative al mese di marzo, aprile, maggio e giugno 2010 attestano solo la sua formazione e il fatto di non aver percepito nessuna provvigione fino al 30 giugno 2010 (cfr. doc. 32). La Cassa, dopo aver preso atto della presa di posizione 21 febbraio 2013 dell’assicurato (doc. 32), ha ritenuto necessario ottenere da quest’ultimo ulteriori informazioni riguardo al periodo di formazione svolto presso la _____ ed il 1° marzo 2013 gli ha sottoposto le seguenti domande (cfr. doc. 32): " (...) · In quali giorni ed orari ha frequentato la formazione? · Quanto tempo ha dedicato privatamente allo studio e alla preparazione? · In quali giorni ed orari si è recato dai “clienti” sia durante il periodo di formazione che dopo? · Esiste un’agenda degli appuntamenti che ci può inviare in copia? · Quanti appuntamenti ha sostenuto in tutto il periodo? Quale era la durata degli appuntamenti? (...)”. A tale richiesta, il 9 marzo 2013, RI 1 ha risposto come segue: " (...) - gli orari ed i giorni di formazione erano stabiliti dalla direzione in base a corsi (moduli) da conseguire per poter ottenere il posto di lavoro e conseguire i diplomi per poter in seguito operare per _____. - Il tempo dedicato allo studio era parecchio in quanto se non si passavano i moduli non si sarebbe potuto ottenere l’impiego presso la società. - Gli appuntamenti erano concordati con il superiore, il quadro, nel mio caso Sig. _____, accompagnava agli appuntamenti e faceva vedere il modo di lavorare. - Non ho più un’agenda di quegli appuntamenti che, erano appunto fissati con il superiore per la formazione. - Non ricordo il numero degli appuntamenti che ho effettuato, la durata poteva variare da 1 ora ad un paio di ore. Ribadisco che era ordine della società impartito dal direttore sig. _____ di restare iscritti in disoccupazione in quanto in quel periodo eravamo in piena formazione e, secondo _____ dovevamo annunciarci solamente alla conferma contrattuale e quindi, nel mio caso il 1° luglio! Tutti i dipendenti venivano istruiti in tale maniera dalla direzione di _____ che, non garantendo l’assunzione se non al conseguimento del diploma, dava indicazione chiara di operare in tale maniera con ogni nuovo collega che giungeva dalla disoccupazione e questo tramite il suo direttore Sig. _____. Io ho operato in maniera corretta secondo le indicazioni della società _____ e notificando la mia assunzione come confermatami da contratto dal 1 luglio e dichiarando ogni provento conseguito senza nulla nascondere. (...)” (cfr. doc. 29) Esperiti gli accertamenti del caso, la Cassa, in data 28 ottobre 2013 con decisione su opposizione, ha confermato interamente la precedente decisione di restituzione, motivando la propria risoluzione con gli argomenti che seguono: " (...) Durante il mese di maggio 2012 siamo venuti a conoscenza del fatto che ha svolto un’attività lavorativa dal 4 gennaio 2010 al 30 giugno 2010 (attività continuata anche successivamente a tale data) presso la Spettabile _____. Tale attività non era stata mai indicata sui formulari “indicazione della persona assicurata” dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2010 e neanche comunicata alla Cassa di disoccupazione. La Cassa, tramite lettera raccomandata del 31 ottobre 2012, le ha richiesto i motivi dell’omissione di dichiarare l’attività lavorativa;

lei non ha mai risposto a tale scritto. Dopo gli accertamenti effettuati dalla Cassa, è stata emanata una decisione di restituzione in data 13 novembre 2012. In data 17 dicembre 2012 ha interposto formale opposizione. In seguito alla sua opposizione la Cassa ha provveduto ad effettuare maggiori accertamenti sia presso _____ sia con lei. (...) Nel presente caso la questione che si pone è di sapere se l'attività da lei effettuata, nei primi tempi in cui lavorava presso l'_____, sia da considerare come stage. Va rilevato che dal momento della firma del contratto (12.12.2009), era impiegato della ditta _____. Detto contratto indica che il collaboratore deve sottostare regolarmente a corsi di formazione. Conseguentemente, i corsi di formazione effettuati all'inizio del contratto devono essere annoverati all'iniziazione usuale, nonché essere retribuiti. Oltretutto, il fatto che mentre seguiva i corsi fosse impedito di lavorare appare del tutto irrilevante, considerato che nel tempo restante procacciava clienti accompagnato dal suo supervisore, trovandosi in tal modo occupato a tempo pieno. Infine, va rammentato che l'attività di agente della _____ consiste in un'attività remunerata su commissione. Pertanto, l'investimento in termini di tempo di lavoro non corrisponde al guadagno effettivo, ragione per cui appare incontrollabile e deve essere qualificata di attività a tempo pieno. L'orario di un'attività lavorativa deve risultare controllabile al momento in cui viene deciso in merito al diritto alle indennità compensative di un assicurato e non a posteriori, ovvero dopo lo svolgimento di un determinato numero di ore al giorno/mese. A mente della Cassa ed in base alla documentazione in possesso non risulta controllabile l'attività lavorativa da lei svolta presso _____, confermata anche dal fatto che sia il suo ex datore di lavoro, sia lei, non siete stati in grado di fornire documentazione atta a modificare tale tesi. (...)" (cfr. doc. A2).

2.6. Il TCA è chiamato a stabilire se le provvigioni conteggiate dalla _____ inerenti alle prestazioni svolte da RI 1 nel periodo tra il 4 gennaio al 30 giugno 2010, consistano in guadagno intermedio da dedurre dalle indennità giornaliere che egli ha percepito in quel periodo e che dovranno in tal caso essere perlomeno parzialmente restituite. In caso affermativo, questo Tribunale dovrà poi stabilire se l'amministrazione ha calcolato correttamente l'importo chiesto in restituzione. Sul principio della restituzione, il TCA evidenzia che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l'ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese). Il fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla cassa è influente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell'amministrazione – ad esempio a un errore di calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1). Al riguardo cfr. pure STCA 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7. 2.7. Nella presente fattispecie per quanto riguarda le entrate percepite da RI 1 svolgendo l'attività di consulente finanziario presso la _____ da gennaio a giugno 2010, è utile dapprima

ricordare che giusta l'art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo (cfr. consid. 2.4.). Il TCA rileva che, già soltanto per gli elementi menzionati in precedenza (consider. 2.5.), appare dimostrato che durante il periodo di disoccupazione gennaio – giugno 2010 RI 1 svolgeva un'attività lavorativa soggetta a provvigioni per conto della _____ (cfr. doc. 88; 98). Ciò è stato peraltro confermato a più riprese dallo stesso ex datore di lavoro. La prima volta nella compilazione del formulario "Attestato del datore di lavoro", la _____ ha indicato che dal 4 gennaio 2010 RI 1 era impiegato presso di lei a tempo parziale, mentre a partire dal 1 luglio 2010 a tempo pieno (cfr. doc. 93). Poi, in risposta alla richiesta della Cassa del 23 luglio 2012 (cfr. doc. 76), la signora _____ della _____, con e-mail del 3 agosto 2012 (cfr. doc. 20) ha, da una parte trasmesso i conteggi delle provvigioni accumulate da RI 1 durante il periodo di prova (cfr. doc. 36-40), i quali dimostrano che l'insorgente era registrato nella contabilità di _____ già durante il periodo di disoccupazione svolgendo per essa un'attività soggetta a remunerazione. Dall'altra, ha confermato che ogni agente della _____ inizia la sua attività a tempo parziale e che le provvigioni relative a quel periodo vengono conteggiate su un conto di compensazione e pagate nel primo mese in cui l'agente è assunto a tempo pieno. La signora _____, ha precisato poi che RI 1 ha ricevuto il primo pagamento di fr. 19'000.- il 28 luglio 2010, ovvero dopo il primo mese di lavoro a tempo pieno. Da ciò si evince, dunque, facilmente che le performances che il ricorrente ha accumulato durante il periodo in cui era iscritto in disoccupazione gli sono state corrisposte dalla _____ sottoforma di provvigioni soltanto il 27/28 luglio 2010 (cfr. doc. 40; 20), unitamente a quelle relative al mese di luglio in cui aveva lavorato a tempo pieno. Infine, l'ex datore di lavoro, dando seguito alle richieste di informazioni della Cassa pendente procedura di opposizione del 15 gennaio 2013 (cfr. doc. 42), in risposta alla precisa domanda n. 3 "Durante la formazione, il Sig. RI 1 svolgeva anche un'attività lavorativa?", con scritto dell'8 febbraio 2013, ha risposto affermativamente (cfr. doc. 35). Nello stesso scritto la _____ (già _____), ha nuovamente confermato che l'importo di fr. 19'000.- versato a RI 1 era inerente alle provvigioni guadagnate durante il periodo tra il 4 gennaio e il 27 luglio 2010 (cfr. doc. 35, punto 4.; 40 Provisionsabrechnung del 27.07.2010 alla voce "Auszahlung Sondervorschuss" – 19'000). In esito a quanto precede, questo Tribunale ritiene realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione di prestazioni percepite indebitamente durante il periodo di disoccupazione 4 gennaio – 30 giugno 2010. La tesi ricorsuale secondo la quale l'attività lavorativa presso la _____ sarebbe iniziata solo in data 24 giugno 2010, dopo la sottoscrizione dell' "accordo complementare al contratto di agenzia _____ bonus per agenti a tempo pieno con linearizzazione" (doc. A4), conformemente al suo punto 2.1. (cfr. I pag. 1) non merita di essere seguita. Quanto affermato dal ricorrente è atto solamente a dimostrare che con la sottoscrizione del citato accordo da parte della _____ il 24 giugno 2010 (doc. A4), RI 1 è stato assunto in qualità di agente a tempo pieno. L'assunzione al 100% a partire dal 1° luglio 2010 è peraltro confermata dalla lettera di assunzione sottoscritta dal responsabile del Team _____ di _____, _____ (doc. 54). Tuttavia, ciò non toglie che prima di diventare agente a tempo pieno, l'assicurato abbia svolto un'attività lavorativa per la _____ a tempo parziale. A tal proposito giova infatti evidenziare che il punto 2.2. dell'accordo complementare (cfr. doc. A4) cita che "L'agente può iniziare a lavorare per _____ a titolo di attività accessoria". Inoltre, il "Contratto di Agenzia" sottoscritto da RI 1 il 12 dicembre 2009 e dalla

_____ il 24 giugno 2010, contratto base che reggeva il rapporto di agenzia esistente tra il ricorrente e la _____ al punto 8 relativo all'inizio e alla durata del contratto indica: "Il presente contratto entra in vigore con la sua sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti. Se già prima dell'inizio del contratto sono state svolte delle attività per _____, o sono state intermedie delle proposte, le disposizioni contrattuali valgono con effetto retroattivo per l'inizio di detta attività". (cfr. doc. 212, sottolineature a opera del redattore). Da quanto precede appare quindi chiaro che, nonostante la sottoscrizione del Contratto di Agenzia (doc. 208-214) e dell'Accordo complementare (cfr. doc. A4) sia avvenuta in data 24 giugno 2010, già prima di quella data RI 1 svolgeva un'attività lavorativa accessoria soggetta a provvigioni presso la _____. 2.8. Nemmeno l'argomento ricorsuale secondo cui il ricorrente non avrebbe conseguito guadagno intermedio poiché durante il primo semestre del 2010 ha svolto unicamente una formazione "irregolare" durante la quale non ha percepito nessun compenso può essere fatto proprio dal TCA (cfr. doc. I pag. 2). Innanzitutto, dalle carte processuali emerge che il ricorrente non è stato in grado di dimostrare come fosse strutturata di preciso la sua formazione obbligatoria presso la _____. Egli ha semplicemente affermato a più riprese che si trattava di una formazione "irregolare" iniziata nel mese di febbraio 2010 che consisteva nel seguire presso i clienti il suo superiore della _____, il signor _____, al fine di essere valutato sulle sue capacità lavorative (cfr. doc. I pag. 2; 51; 32). Egli ha inoltre dichiarato che i giorni dedicati alla formazione (intesa nel senso stretto del termine) "erano stabiliti dalla direzione in base ai moduli da conseguire per poter ottenere il posto di lavoro e conseguire i diplomi per poter in seguito operare per _____" e che il tempo da lui dedicato allo studio era parecchio in ragione dell'importanza del superamento dei moduli al fine di venire assunti a tempo pieno (cfr. doc. 29). Inoltre il ricorrente, in relazione all'organizzazione della parte pratica della sua formazione (seguire il superiore presso i clienti) ha sostenuto che gli appuntamenti presso i clienti erano concordati con il suo superiore il quale lo accompagnava e gli mostrava il modo di lavorare, di non avere più un agenda con le date degli appuntamenti e di non ricordare il numero degli appuntamenti che ha avuto (cfr. doc. 29). Comunque sia, al fine di valutare se, nel principio, RI 1 debba oppure no restituire delle prestazioni ricevute dalla Cassa, la questione di sapere come fosse precisamente organizzata la formazione presso _____ è ininfluente. Decisivo è invece il fatto che durante il periodo di disoccupazione gennaio – giugno 2010 l'assicurato ha svolto un'attività lavorativa. Sia che venga denominata attività lavorativa a tempo parziale (cfr. doc. 93) o accessoria (cfr. A4 punto 2.3.), oppure formazione "irregolare" o "periodo di prova unilaterale d'impiego per una valutazione a essere assunto" (cfr. doc. I pag. 2), resta il fatto che l'attività svolta durante questo periodo era soggetta a provvigioni (cfr. doc. 35-40; 88; 98). A tal proposito giova anche rilevare che l'accordo complementare al punto 3.1. relativo alla modalità di retribuzione prevede che "L'agente riceve per la sua attività le regolari provvigioni previste per il suo livello nel piano dei livelli di retribuzione e di carriera. Se interviene un accompagnatore di consulenza, l'agente riceve al massimo 5.-/U, in base alle norme per gli accompagnatori di consulenza." (cfr. doc. A4 sottolineatura a opera del redattore). Questo conferma, una volta di più, che anche durante il periodo di formazione "irregolare" RI 1 accumulava delle provvigioni. Va peraltro ricordato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale citata al considerando 2.4. (DLA 2001 N. 29 pag. 230), un assicurato che frequenta un corso che non soddisfa le condizioni previste all'articolo 59 segg. LADI ha comunque diritto all'indennità di disoccupazione se adempie i presupposti del diritto secondo l'art. 8 LADI. In particolare egli deve proseguire le sue

ricerche di lavoro ed essere disposto ad interrompere senza indugio il corso non preso a carico dall'amministrazione se si presenta un'opportunità d'impiego. In caso contrario, egli non può essere considerato disponibile sul mercato del lavoro, per cui l'idoneità al collocamento deve essere negata. Nella presente fattispecie, dalle carte processuali risulta che il periodo di formazione e il superamento del primo modulo formativo erano delle condizioni indispensabili per l'assunzione a tempo pieno presso la _____ (cfr. doc. I pag. 2). A fronte di ciò, appare altamente verosimile che il ricorrente non sarebbe comunque stato disposto ad interrompere detta formazione poiché ciò sarebbe equivalso a rinunciare al posto di lavoro a tempo pieno presso la _____. Da quanto precede discende che, nell'ipotesi in cui fosse accertata con precisione la partecipazione di RI 1 a una formazione presso la _____ durante il periodo in cui era iscritto in disoccupazione, egli sarebbe stato idoneo al collocamento con un grado di disponibilità del mercato del lavoro corrispondente al tempo non dedicato alla formazione. Da ciò ne deriverebbe quindi che - avendo il ricorrente percepito dalla Cassa durante il periodo gennaio-giugno 2010 delle indennità giornaliere piene (in quanto iscritto in disoccupazione quale persona in ricerca d'impiego con disponibilità del mercato del lavoro a tempo pieno, cfr. doc. 393) - l'importo che sarebbe tenuto a restituire a titolo di prestazioni percepite di troppo sarebbe in definitiva maggiore a quello stabilito dalla Cassa nella decisione impugnata. Infatti, in simili condizioni, l'assicurato durante il periodo di disoccupazione gennaio - giugno 2010 non avrebbe dovuto ricevere le indennità giornaliere piene, bensì corrispondenti alla sua effettiva disponibilità nel mercato del lavoro. Quindi, volendo considerare tale ipotesi al caso concreto, l'importo da restituire alla Cassa sarebbe costituito dall'importo corrispondente alle indennità giornaliere piene per la percentuale di tempo dedicato alla formazione, sommato all'ammontare percepito in troppo a seguito del guadagno intermedio per la percentuale di tempo in cui lavorava. Ciò aggraverebbe la situazione del ricorrente il quale sarebbe tenuto a restituire un importo maggiore. 2.9. Altrettanto irrilevante è il fatto che il ricorrente non ha percepito nessuna provvigione fino al 27 luglio 2010 (cfr. doc. I pag. 2). Infatti, il punto 3.3 dell'accordo complementare menziona che "Gli affari già soggetti a provvigione vengono pagati per la prima volta alla fine del 1° mese in qualità di agente a tempo pieno. Durante la fase di prova quale attività secondaria le provvigioni vengono accumulate sul conto di compensazione." (cfr. doc. A4 pag.1, sottolineature a opera del redattore). Ciò è appunto avvenuto nella presente fattispecie in cui il ricorrente, attivo almeno dal mese di febbraio 2010 presso _____ (stando a quanto da lui affermato nell'atto ricorsuale, cfr. I pag. 2), nel periodo di prova durante il quale, oltre a seguire e superare i moduli formativi necessari per essere in seguito assunto a tempo pieno, procacciava clienti sotto la sorveglianza del suo responsabile _____. Le provvigioni relative a quel periodo sono state poi corrisposte, come previsto nell'accordo complementare al punto 3.3. e come confermato dall'ex datore di lavoro (cfr. doc. 20; 35), solo alla fine del primo mese in cui il ricorrente ha lavorato in qualità di agente a tempo pieno (cfr. doc. 40 provisionsabrechnung del 27.07.2010 alla voce "Auszahlung Sondervorschuss" - 19'000). L'ulteriore argomento sollevato dal ricorrente secondo cui, se non avesse superato l'esame del primo modulo non sarebbe stato assunto e di conseguenza non avrebbe ricevuto le provvigioni relative ai mesi da gennaio a giugno 2010 (cfr. doc. I pag. 2) è anch'esso irrilevante poiché, in definitiva, il ricorrente a partire dal 1° luglio 2010 è stato assunto a tempo pieno percependo a fine luglio 2010 anche le provvigioni relative al periodo di prova/formazione "irregolare" (cfr. doc. 35 punto 4; 36-40). Conseguentemente le entrate connesse allo svolgimento dell'occupazione presso la _____ andavano

considerate nel calcolo delle indennità di disoccupazione a cui l'assicurato aveva diritto. Nella presente fattispecie sono pertanto adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. consid. 2.2.). In effetti nel giugno 2012, quando la Cassa ha saputo dell'attività svolta presso la _____, sono emersi dei fatti nuovi atti a indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto al calcolo iniziale delle indennità di disoccupazione. Relativamente al mancato computo del guadagno intermedio, il ricorrente, che nei formulari "Indicazioni della persona assicurata" concernenti i mesi da gennaio a giugno 2010 (cfr. doc. 527-537) ha sempre risposto negativamente alle domande n. 1 e 2 "Ha lavorato per uno o più datori di lavoro?" e "Ha esercitato un'attività indipendente?", da un profilo oggettivo, ha perciò effettivamente percepito a torto parte delle indennità di disoccupazione afferenti ai periodi da gennaio a giugno 2010. Va, infine, respinta pure l'argomentazione ricorsuale sollevata da RI 1 secondo la quale sarebbero stati i responsabili della _____ a conoscenza del suo statuto di persona in cerca di impiego tra gennaio e giugno 2010, a consigliargli di non annunciare nulla alla Cassa in relazione alla sua attività. Oltre a non trovare riscontro alcuno negli elementi agli atti al di fuori delle sue allegazioni di parte, l'insorgente, se davvero avesse ricevuto una simile direttiva, avrebbe dovuto esporre la sua situazione all'amministrazione. A tal proposito, va comunque ribadito che a questo stadio di procedura di restituzione di prestazioni, è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Tale questione sarà, semmai, oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese). 2.10. Occorre ora stabilire se l'importo chiesto in restituzione sia corretto. L'insorgente né nell'atto ricorsuale, né nelle precedenti prese di posizione, non ha mai sollevato obiezioni riguardo ai parametri presi in considerazione dalla Cassa per il calcolo degli importi chiesti in restituzione (cfr. doc. I; 51; 32; 29; 22). Secondo l'art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), in una decisione C 134/99 del 3 agosto 1999 ha confermato il precedente giudizio del TCA che, nel caso di un assicurato impiegato quale agente assicurativo, dopo aver rilevato che non si può tener conto del guadagno effettivamente conseguito se esso risulta inferiore al minimo d'esistenza, ma si deve prendere in considerazione un guadagno ipotetico corrispondente al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta, ha considerato quale guadagno ipotetico l'importo di fr. 2'750.-- pari al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta. La nostra Massima istanza ha, in particolare, rilevato che: " (...) 1. - La presente lite verte sul tema di sapere se il guadagno intermedio, per il calcolo della perdita di guadagno determinante ai fini di stabilire il diritto all'indennità di disoccupazione, debba in ogni caso corrispondere almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo in cui l'attività è esercitata, o se invece da prendere in considerazione a questo scopo possa essere, secondo le circostanze, il reale reddito percepito dall'assicurato durante il periodo di controllo. 2. - a) Nell'impugnato giudizio l'autorità di ricorso cantonale ha correttamente indicato che è considerato guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LADI, il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente ottenuto dal disoccupato entro un periodo di controllo. Giusta il

cpv. 3 di questa norma, é considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non é preso in considerazione. La precedente istanza ha pure illustrato in modo pertinente i principi di giurisprudenza sviluppati in questo contesto. Essa in particolare ha ricordato come non vi sia retribuzione conforme agli usi professionale o locali in caso di lavoro sostitutivo quando risulti inequivocabilmente che un assicurato retribuito proporzionalmente alle vendite effettuate non possa, per mesi, conseguire un guadagno corrispondente al minimo d'esistenza nonostante il massimo impegno (DLA 1986 no. 22 pag. 89 consid. 2; cfr. pure DTF 120 V 245 consid. 3c; SVR 1994 ALV no. 22 pag. 51 consid. 6b). In altri casi, il Tribunale federale delle assicurazioni, ha stabilito che si doveva prendere in considerazione, per il calcolo della perdita di guadagno del disoccupato, un salario ipotetico di fr. 2'750.-- corrispondente al salario minimo richiesto per il rilascio di un permesso di lavoro a manodopera estera non domiciliata per svolgere l'attività di rappresentante (sentenze inedite 31 dicembre 1998 in re C., C 53/98, e 18 dicembre 1995 in re G., C 213/95; cfr. DLA 1998 no. 33 pag. 181 consid. 2, pag. 182 consid. 3a, pag. 183 consid. 3c). b) La Corte cantonale si è fondata sulla summenzionata prassi per ritenere che nel caso di specie si doveva, ai fini del calcolo della perdita di guadagno determinante per il diritto all'indennità di disoccupazione, prendere in considerazione un guadagno intermedio ipotetico di fr. 2'750.--. (...)" Contestualmente il TFA ha pure ribadito che l'esigenza della conformità all'uso professionale e locale si riferisce tanto al guadagno proveniente da un'attività lucrativa dipendente quanto al reddito che il disoccupato ottiene esercitando un'attività lucrativa indipendente (cfr. pure RDAT II-1999, N. 74, pag. 265; SVR 1998 ALV N. 10, pag. 31 consid. 3; DTF 122 V 367, pag. 369 consid. 5 = DLA 1998, n. 25, pag. 134 consid. 5 e DTF 120 V 518 consid. 4). Inoltre l'Alta Corte ha stabilito che per calcolare la compensazione della differenza che deve eventualmente essere versata a un lavoratore a tempo pieno remunerato su provvigione, che svolge la sua attività quale consulente nel servizio esterno, occorre computare il salario conforme agli usi professionali e locali - salario minimo per collaboratori di impresa nel servizio esterno fr. 20.--/ora - a partire dall'inizio del rapporto di lavoro, anche se non ha conseguito alcun reddito durante i primi mesi. Non esiste alcuna disposizione legale né giurisprudenza su cui basare il computo della retribuzione soltanto al termine di un periodo transitorio di tre mesi (cfr. DLA 1998 N 33 pag. 179). Dunque il salario conforme agli usi professionali e locali va applicato sin dal primo giorno d'inizio dell'attività. Sempre il TFA, in una decisione non pubblicata del 31 dicembre 1998, ha pure ribadito che deve essere presa in considerazione la circostanza che un'attività remunerata a provvigioni venga esercitata a tempo parziale. Con giudizio C 135/98 del

E. 5

giugno 2001, pubblicato in DLA 2002 N. 13 pag. 108, l'Alta Corte ha ribadito che le indennità compensative in caso di guadagno intermedio vanno calcolate in base al salario usuale per la professione e il luogo, anche se l'assicurato non consegue alcun guadagno o se realizza un guadagno minimo. Infine in una sentenza C 65/01 del 21 giugno 2001 il Tribunale federale delle assicurazioni, confermando quanto deciso dal TCA, e meglio che nel caso di un'assicurata che mentre era iscritta in disoccupazione ha concluso un contratto con cui si impegnava a effettuare conversazioni telefoniche tramite un numero di servizio, venendo retribuita con un compenso di fr. 0.60 al minuto (fr. 574.-- per il mese di marzo 2000) il guadagno intermedio del mese di marzo doveva corrispondere al salario di

riferimento nella professione specifica e non al guadagno realmente percepito, ha osservato: " (...) Nella sua giurisprudenza esso ha infatti avuto occasione di rilevare che, quando un assicurato retribuito proporzionalmente alle vendite effettuate non può conseguire un salario corrispondente al minimo esistenziale nonostante il massimo impegno, tale retribuzione non può essere considerata conforme agli usi professionali o locali in caso di lavoro sostitutivo (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33 pag. 182 consid. 2 e riferimenti). Questa Corte ha ulteriormente precisato che, qualora non venga raggiunto quanto è usuale per la professione ed il luogo, occorre, procedendo al confronto tra guadagno intermedio e guadagno assicurato, fondarsi sul salario che corrisponde almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo, anziché su quello effettivo. In siffatta evenienza, l'assicurato ha diritto alla compensazione della differenza tra il guadagno assicurato e il salario corrispondente agli usi professionali e locali (DTF 120 V 253 consid. 5e; DLA 1998 n. 33 pag. 182 consid. 2 e riferimenti). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per potere ritenere una retribuzione conforme agli usi professionali, è necessario che l'assicurato che consegue un guadagno intermedio nella professione appresa venga remunerato secondo i parametri validi per i rappresentanti - con relativa formazione - di tale mestiere. Per converso, nell'ambito di attività non apprese sono applicabili i salari medi nella branca in questione (DTF 120 V 245 consid. 3c, 252 consid. 5e, 513 consid. 8e; DLA 1998 n. 33 pag. 182 consid. 2). (...) con l'inserimento del criterio dell'uso professionale e locale giusta l'art. 24 cpv. 3 LADI, si è voluto impedire che datore di lavoro e lavoratore disoccupato, esercitando del dumping salariale, pattuiscono stipendi inadeguati a pregiudizio dell'assicurazione di disoccupazione - alla quale il lavoratore si rivolge per colmare la differenza salariale -, e quindi a discapito della collettività (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33 pag. 181 consid. 2).” (La sottolineatura è del redattore) La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (Circolare ID) in vigore dal gennaio 2007 al p.to C134 ha indicato che: " Se il salario versato per l'attività espletata a titolo di guadagno intermedio non è conforme agli usi professionali e locali, la cassa deve adeguarlo al salario in uso per questo genere di impiego. La cassa stabilisce se la remunerazione è conforme agli usi professionali e locali basandosi sulle disposizioni legali, la statistica dei salari, i salari in uso nell'azienda o nel settore, i contratti tipo o i contratti collettivi di lavoro. All'occorrenza, può anche far capo alle direttive emesse dalle associazioni professionali. Un salario conforme agli usi professionali e locali va computato sin dall'inizio di un'attività espletata a titolo di guadagno intermedio, anche se nel corso dei primi mesi non viene percepito alcun reddito. Nel caso di una remunerazione commisurata alle prestazioni (provvigione), non si può parlare di remunerazione conforme agli usi professionali e locali se il guadagno realizzato dall'assicurato non corrisponde al lavoro prestato. Può succedere che un assicurato, al fine di adempiere il suo obbligo di ridurre il danno, accetti di svolgere a titolo di "periodo di pratica" un'attività normale la cui remunerazione non è conforme agli usi professionali e locali. In questo caso, le indennità compensative vanno calcolate sulla base delle aliquote usuali per la professione e il luogo. Nel caso in cui il guadagno assicurato debba essere ricalcolato nell'ambito di un nuovo termine quadro, verrà preso in considerazione invece il salario effettivamente versato. Giurisprudenza DLA 1998 n. 33 pag. 179 segg.; DLA 1998 n. 49 pag. 286 segg.; DTFA, causa S. del 14.6.2004, C 297/03; DTFA, causa B. del 5.6.2001, C 135/98; DTFA, causa B. del 9.6.2000, C 385/99; DTFA, causa N. del 19.10.2004, C 230/03.” Giova evidenziare che la Prassi LADI/ID C134, valida dal gennaio 2013 - che ha sostituito il p.to C138 della Circolare ID del 2007 - corrisponde al tenore del

testo precedente. Relativamente alla giurisprudenza è tuttavia stato precisato che: " Giurisprudenza DLA 1998 n. 33 pag. 179 (Nel caso di un collaboratore che lavora a provvigione, l'eventuale diritto alla compensazione della perdita di guadagno va determinato prendendo in considerazione un salario conforme agli usi professionali e locali sin dall'inizio del rapporto di lavoro, anche se nei primi mesi non è stato percepito alcun reddito) DTFA del 27.7.2005, C 308/02 (Un'attività non può essere considerata quale guadagno intermedio se non mira ad evitare la disoccupazione, ma viene anzitutto svolta a scopo formativo, ossia per acquisire conoscenze e competenze professionali) DTF del 3.4.2009, 8C_774/2008 (Anche se l'assicurato non percepisce alcun reddito o ne percepisce solo uno esiguo, va computato un salario usuale per la professione o il ramo)" 2.11.

Quando – come in concreto – la retribuzione viene fissata in provvigioni, non si può parlare di remunerazione conforme agli usi professionali e locali se il guadagno realizzato dall'assicurato non corrisponde al lavoro prestato. Nel caso di specie al fine di valutare se la retribuzione ricevuta dalla _____ sia conforme agli usi professionali e locali bisogna innanzitutto stabilire il tempo di lavoro dell'assicurato, e meglio se si è trattato di un'attività a tempo parziale o a tempo pieno. Al riguardo va osservato che il contratto concluso dall'insorgente con la _____ nel giugno 2010, quali norme generiche, prevede che l'agente è un lavoratore indipendente a tempo pieno, e che il passaggio dell'attività a tempo parziale o viceversa è possibile soltanto a partire dalla data del consenso scritto della _____ (cfr. doc. 208 p.ti 2.1.; 2.3.). Il contratto menzionato non contempla alcunché a titolo specifico riguardo al tempo di lavoro dell'assicurato. E' vero che nell'Attestato del datore di lavoro del 22 maggio 2012 concernente il periodo 4 gennaio – 30 giugno 2010 la _____ ha indicato che si trattava di un rapporto di lavoro a tempo parziale (cfr. doc. 93). E' altrettanto vero, tuttavia, che al p.to 6 dei menzionati Attestati è stato precisato che "l'agente sceglie liberamente gli orari d'attività. Non viene fatto un rapporto delle ore." (cfr. doc. 93). Inoltre l'ex datore di lavoro del ricorrente, rispondendo alla domanda n. 1 della Cassa di cui allo scritto del 15 gennaio 2013 volta a sapere in quali giorni RI 1 ha svolto la sua attività lavorativa durante il periodo tra il mese di gennaio e giugno 2010 (cfr. doc. 42), ha risposto che "L'agente è attivo per _____ (ex _____) come professionista indipendente. Cioè l'agente può scegliere liberamente l'organizzazione, gli orari e il luogo della propria attività. L'agenzia _____ (ex _____) non può determinare i giorni ed orari della propria attività degli agenti." (cfr. doc. 35, sottolineatura a opera del redattore). In aggiunta, come già menzionato in precedenza (cfr. consid. 2.10.), il ricorrente, malgrado gli sia stato chiesto esplicitamente di fornire i dettagli della sua attività presso _____ durante il primo semestre del 2010 (cfr. doc. 30), non ha saputo dimostrare come fosse organizzata la sua formazione "irregolare", in particolare quante ore al giorno avesse dedicato alla parte teorica e quante alla parte pratica. Non aiuta a tal fine il programma "FORMAZIONE PROFESSIONALE –Classe II / 2010" allegato all'atto ricorsuale (cfr. doc. A5). Dallo stesso si evince unicamente che per partecipare al primo test modulare necessario per essere ingaggiato a tempo pieno (cfr. doc. I pag. 2), RI 1 ha dovuto investire 3,5 giorni tra il 17 maggio e il 7 giugno 2010 (cfr. doc. A5 prima casella). Questo documento, da solo, non è quindi sufficiente agli occhi del TCA per ritenere l'attività svolta dal ricorrente presso la _____ durante il periodo che ha preceduto l'assunzione a tempo pieno, come attività a tempo parziale. In simili condizioni, ritenuta la specificità della funzione di consulente finanziario ricoperta dall'insorgente in seno alla _____, risulta che l'orario concernente l'attività esercitata dall'assicurato nel periodo in cui era iscritto in disoccupazione non fosse controllabile. Non risultando controllabile il relativo orario, tale

attività deve essere considerata a tempo pieno (cfr. STFA C 107/05 del 18 luglio 2006; B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 332). In proposito cfr. pure STCA 38.2012.75 del 28 novembre 2013 consid. 2.13.-2.15; 38.2012.3 del 20 febbraio 2013 consid. 2.6.-2.7., massimata in RtiD II-2013 n. 82 pag. 400. 2.12. Il lavoro svolto dal ricorrente presso la _____ durante il periodo tra gennaio e giugno 2010, come previsto dall'accordo complementare (cfr. doc. A4 punto 3.3.) e come dichiarato dall'ex datore di lavoro (cfr. doc. 20; 35), è stato retribuito soltanto dopo l'inizio della sua attività lavorativa a tempo pieno tramite il versamento del 28 luglio 2010 di fr. 19'000 (cfr. doc. 40 P rovisionsabrechnung del 27.07.2010 alla voce " Auszahlung Sondervorschuss" – 19'000). Tale importo era composto dalle provvigioni accumulate sul conto di compensazione durante il periodo che ha preceduto la sua assunzione a tempo pieno e dalle provvigioni guadagnate durante il primo mese (luglio 2010) in cui RI 1 era attivo quale agente a tempo pieno. Dagli elementi agli atti risulta comunque che l'assicurato durante il periodo di formazione "irregolare", nei mesi di gennaio e febbraio 2010 non ha accumulato nessuna provvigione, mentre per il mese di marzo ha accumulato sul conto di compensazione (cfr. doc. A4 punto 3.3. seconda frase) provvigioni per fr. 119.45, per il mese di aprile per fr. 3'622.15, per il mese di maggio per fr. 78.45 e per il mese di giugno per fr. 5'308.75 (cfr. doc. 98). Il TCA rileva che tra le provvigioni accumulate durante il periodo in questione, soltanto quelle riguardanti il mese di aprile 2010 (fr. 3'622.15) e il mese di giugno 2010 (fr. 5'308.75) appaiono essere proporzionate a un lavoro svolto a tempo pieno (cfr. consid. 2.11.-2.13), mentre le restanti no. Per quanto riguarda i redditi accumulati non proporzionati a un lavoro svolto a tempo pieno, come pure per i mesi in cui il ricorrente non ha percepito nulla, deve essere applicata la remunerazione forfettaria conforme agli usi professionali e locali (cfr. DLA 2002 N. 13 pag. 108; 1998 N. 33 pag. 179; cfr. consid. 2.13.-2.14.). La questione di sapere se per il computo del guadagno intermedio dei mesi di aprile e giugno 2010 occorra invece tener conto dei redditi effettivi oppure no, può rimanere irrisolta. Infatti, se si tenesse conto degli importi effettivi accumulati durante i mesi di aprile e giugno 2010 – che sono maggiori rispetto a quelli forfettari conformi agli usi professionali e locali - si aggraverebbe la situazione del ricorrente, il quale, in definitiva, sarebbe tenuto a restituire alla Cassa un importo più elevato. Anche per i mesi di aprile e giugno 2010, va dunque applicata una remunerazione forfettaria conforme agli usi comuni. La Cassa, in casu, ha tenuto conto quale salario conforme agli usi professionali e locali di fr. 3'360.--, corrispondenti a fr. 154.85 al giorno (fr. 3'360.-- : 21,7; cfr. doc. 68-73; consid. 2.6.; art. 40a OADI). Il TCA rileva che l'ammontare di fr. 3'360.-- corrisponde all'importo di fr. 20.-- all'ora moltiplicato per 42 ore settimanali, pari a fr. 840.-- considerato per 4 settimane (fr. 20 x 42 h x 4 settimane = fr. 3'360.--). L'applicazione del salario minimo per collaboratori nel settore della consulenza finanziaria attivi nel servizio esterno di fr. 20.--/ora (cfr. C 139/06 del 13 ottobre 2006 consid. 2.2.; consid. 2.13.) risulta corretta se si pone mente, da una parte, al fatto che l'assicurato – il quale del resto in precedenza è stato attivo quale collaboratore del servizio esterno presso _____ Compagnia d'assicurazioni (cfr. doc. 345; consid. 2.7.) – per la _____ ha svolto l'attività di agente / consulente finanziario. Dall'altra, alla sentenza 8C_774/2008 del 3 aprile 2009 con cui il TF ha confermato il salario ipotetico di fr. 20/ora applicato a un "wine broker" la cui attività consisteva nel concludere e negoziare affari per il suo datore di lavoro, rilevando che tale funzione era assimilabile a un'occupazione svolta in seno al servizio esterno di un'impresa. Di conseguenza va confermato l'importo di fr. 154.85 computato dalla Cassa quale guadagno giornaliero conforme agli usi

professionali e locali per ricalcolare le indennità compensative spettanti all'assicurato nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2010 (cfr. doc. 67). 2.13. Alla luce di tutto quanto esposto discende che, tenendo conto dei guadagni intermedi conseguiti presso la _____ calcolati facendo riferimento alla retribuzione conforme agli usi professionali e locali di fr. 154.85 al giorno (cfr. consid. 2.14.) per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2010, l'insorgente per il mese di gennaio 2010 aveva diritto a indennità di disoccupazione di fr. 2'593.75 invece di fr. 3'732.85 versati, per il mese di febbraio 2010 aveva diritto a fr. 2'352.65 invece di fr. 5'742.85 corrisposti, per il mese di marzo 2010 aveva diritto a fr. 3'075.80 invece di fr. 6'604.30 versati, per il mese di aprile 2010 aveva diritto a fr. 2'834.80 invece di fr. 6'317.20 erogati, per il mese di maggio 2010 aveva diritto a fr. 2'599.45 invece di fr. 6'030.00 versati e per il mese di giugno non aveva diritto ad alcuna indennità (per cui dovrà restituire l'intero importo ricevuto dalla Cassa per quel mese di fr. 6'285.25). Di conseguenza l'importo di fr. 21'256.-- (fr. 34'712.45 indennità ricevute - fr. 13'456.45 indennità di diritto; cfr. doc. 67) chiesto in restituzione a titolo di indennità di disoccupazione percepite indebitamente dal 4 gennaio al 30 giugno 2010 si rivela corretto. 2.14. Il ricorrente ha chiesto l'audizione testimoniale del signor _____, responsabile dell'Agenzia _____ e quadro superiore del ricorrente durante il periodo in cui era agente della _____ (cfr. doc. V). Ritenuto che i documenti già presenti all'inserto, come pure i principi legali e giurisprudenziali vigenti per quanto concerne, segnatamente, i presupposti per l'obbligo di restituzione di prestazioni percepite indebitamente ai sensi dell'art. 25 LPGA (cfr. consid. 2.3.) consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l'assunzione dell'ulteriore prova richiesta non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza. In effetti, come esposto al considerando precedente, che l'assicurato fosse anche in formazione presso la _____ o meno è ininfluenza, visto che in ogni caso la restituzione dovrebbe essere confermata. Pertanto, quanto potrebbe invocare il signor _____ circa la suddivisione del tempo durante la formazione "irregolare" si rivelerebbe irrilevante ai fini della soluzione della presente vertenza. Di conseguenza la richiesta del ricorrente concernente l'audizione del teste deve essere respinta. A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). 2.15. La decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.